

Corte di Cassazione

Competenza per territorio

La decisione

All'orientamento consolidato nel senso che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica, quale criterio per la determinazione della competenza territoriale, occorre che i fatti siano stati commessi dagli stessi soggetti, mancando altrimenti l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine è stato opposto recentemente che ai fini della configurabilità della connessione teleologica non sarebbe necessaria l'identità fra gli autori dei disparati reati. Si tratta di contrasto giurisprudenziale che va risolto dalle Sezioni Unite.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 7 aprile 2011 (dep. 29 aprile 2011), SQUASSONI, *Presidente* - LOMBARDI, *Relatore* - SALZANO, *P.M.* (diff.). - Adil, ricorrente.

Il commento a prima lettura

L'ordinanza rimette alle Sezioni Unite la definizione dell'ambito di operatività della disciplina in tema di connessione teleologica prevista dall'art. 12 lett. c) c.p.p. quando gli autori dei reati mezzo e dei reati fine non siano i medesimi. Una prima tesi, decisamente prevalente, è nel senso di ritenere che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica, quale criterio per la determinazione della competenza territoriale, occorre che i fatti siano stati commessi dallo stesso o dagli stessi soggetti dovendosi tutelare l'interesse del coimputato - che non ha commesso tutti i reati per cui si procede - a non essere sottratto al suo giudice naturale secondo le regole ordinarie sulla competenza. Solo di recente, la cassazione si è espressa, con unica sentenza, in senso contrario (Cass., Sez. VI, 23 settembre 2010, Della Giovampaola, in *Mass. Uff.*, n. 248.746).

CIRO SANTORIELLO